

Dal 1° aprile la nuova modulistica richiesta dal Registro imprese attua la legge sviluppo

# Le società cooperative al setaccio

## Al via le verifiche sul requisito della mutualità prevalente

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**L**e società cooperative al setaccio del Registro imprese. Dal primo aprile sono scattate le verifiche sull'esistenza o meno del requisito di mutualità prevalente. L'operazione parte da un modulo, la nuova versione del modello C17 (3.04), presente da inizio mese sul sito di Infocamere, la società informatica delle camere di commercio. Il nuovo modello apre, di fatto, la stagione di verifica della mutualità, realizzando quanto previsto dalla legge sviluppo. Infatti, come previsto al comma 4, dell'articolo 10, della legge n. 99/2009, resta a carico delle società cooperative comunicare annualmente al ministero dello sviluppo economico, in via telematica e con utilizzo del software specifico, le notizie di bilancio e le comunicazioni relative alla perdita dello «status» di ente a mutualità prevalente, evitando così la preliminare diffida e l'eventuale sanzione in caso di inottemperanza.

Quest'obbligo, da tempo già presente nell'articolo 2513 c.c., vincola l'organo amministrativo e quello di controllo delle società cooperative a documentare il rispetto della mutualità, come disposta dagli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c., nei documenti di bilancio. A tal proposito è opportuno ricordare che l'organo di controllo

deve indicare il rispetto o meno del requisito della mutualità non in nota integrativa ma nella propria relazione, di cui all'articolo 2429 c.c.

Di conseguenza:

- l'organo amministrativo documenta nella nota integrativa il rispetto dei requisiti della mutualità utilizzando i dati contabili ed extra contabili (clausole inderogabili);

- il collegio sindacale o il revisore unico conferma o meno la sussistenza della mutualità prevalente nella propria relazione;

- nei successivi 30 giorni dalla data di approvazione del rendiconto annuale, il legale rappresentante (generalmente il presidente del consiglio di amministrazione) trasmette al registro delle imprese il bilancio e il modello «C17».

A questo punto, è opportuno ricordare, come disposto dal comma 8, dell'articolo 10 della legge n. 99 del 2009 e come chiarito al punto 2) dalla circolare del ministero dello sviluppo economico dello scorso 16 ottobre che le società cooperative devono comunicare al dicastero, per il tramite delle camere di commercio, la sussistenza e/o la perdita dei requisiti di mutualità che comportano l'applicazione delle agevolazioni di carattere tributario e che, in caso di omissione, fanno scattare la sanzione di natura amministrativa della sospensione se-

### La nuova versione del modello «C17» delle cooperative

<b>UTILIZZO</b>	La nuova versione deve essere utilizzata per l'iscrizione all'albo, eventualmente per il deposito dei bilanci 2009 o per comunicare le intervenute modifiche statutarie
<b>MODALITÀ</b>	La versione 3.04 del modello è scaricabile dal sito Infocamere all'indirizzo <a href="http://www.webtelemaco.infocamere.it">www.webtelemaco.infocamere.it</a> , potendo utilizzare la vecchia versione in presenza di programmi di lettura in conflitto
<b>OBBLIGHI</b>	Compilazione e trasmissione necessaria per la conferma dello status, anche ai fini della permanenza della mutualità
<b>SANZIONI</b>	In caso di omessa presentazione e potenziale disconoscimento dei requisiti di mutualità nell'esercizio, fatto salvo il diverso esito dell'attività di vigilanza, si rende applicabile la sanzione amministrativa della sospensione semestrale delle nuove attività

mestrale di ogni «nuova» attività dell'ente mutualistico, nonché la redazione di un bilancio a carattere «straordinario» certificato da società di revisione da inoltrare allo stesso ministero nei 60 giorni successivi, nel caso di perdita della mutualità e di soppressione delle clausole inderogabili, di cui all'articolo 2514 c.c..

Nella circolare dello Sviluppo economico era stato anche evidenziato che le camere di commercio, attraverso la società informatica ad esse collegata (Infocamere), avrebbero predisposto la nuova versione del modello necessario all'iscrizione all'albo delle cooperative e da utilizzare per il deposito del bilancio, a decorrere dalla data del 1° aprile

2010.

Nel sito Infocamere, è disponibile (si veda *ItaliaOggi* 3/04/2010) la nuova versione 3.04, con le relative istruzioni di compilazione e invio della pratica, che non presenta particolari novità ma che deve essere utilizzato obbligatoriamente per la presentazione delle domande di iscrizione con la procedura «ComUnica» e, solo preferibilmente, per la comunicazione dei dati di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009.

La società informatica, infatti, rende noto che resta disponibile la modulistica compilabile direttamente in formato pdf, che richiede l'utilizzo di Adobe Reader esclusivamente nelle versioni

dalla 6 alla 8, stante incompatibilità della nuova versione con le versioni 9 e successive.

È disponibile, per effetto del citato conflitto tra software, il modulo pdf, in versione 3.04 del 2/02/2009, per la compilazione del «C17» da allegare al deposito del bilancio che potrà essere utilizzato soltanto fino al prossimo 31 luglio e che, dopo tale data, sarà dimesso con l'obbligo di utilizzare la nuova versione, congiuntamente alla versione 6.5 di Fedra o di programmi ad esso compatibili, disponendo di un programma di firma digitale (Dike o altri prodotti acquistabili sul mercato).

Infine, nelle istruzioni alla compilazione della nuova versione del modello viene ulteriormente ricordato che i dati sono riferibili all'esercizio dell'anno precedente rispetto a quello di rilevazione, ma soprattutto che il mancato invio del modulo «C17» potrà essere considerato come «perdita» dei requisiti di mutualità, con le conseguenze del caso, fatto salvo il diverso esito dell'attività di vigilanza sviluppata dai funzionari ministeriali o dai revisori delle centrali cooperative.